



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 253 TFT 21

DEL 24 GENNAIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

COLLEGIO 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Felice Crosta, nella riunione del giorno 24 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 27/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LIMBLICI SAMUEL, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D. Virtus Favara.

La Procura Federale, con nota 7090/1196 pf15-16/FDL/gb del 10 gennaio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Limblici Samuel, calciatore - tesserato per la A.S.D. Virtus Favara, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti finalizzati alla sua illegittima partecipazione alla gara Sangiovese/V.Favara del 20.02.2016, nonostante fosse squalificato, sotto il falso nome di Giglia Alberto.

All'udienza dibattimentale del 24 gennaio 2017, si sono presentati il Sig. Limblici Samuel accompagnato dal genitore esercente la potestà Sig. Limblici Antonio, il quale ha ribadito quanto già riferito al rappresentante della Procura Federale, per cui ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo anch'egli il proscioglimento del deferito.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale (ed in particolare dalle dichiarazioni confessionarie rese dal Presidente sig. Alessandro Taiella e dal calciatore sig. Limblici Samuel) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che alla gara Sangiovese/ Virtus Favara del 20 febbraio 2016, valevole per il campionato Provinciale Allievi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Agrigento, ebbe effettivamente a partecipare con la maglia recante il n.9 il sig. Samuel Limblici, giocando sotto le mentite spoglie del sig. Giglia Alberto, senza averne titolo, in quanto a quella data risultava squalificato.

Per quanto attiene la posizione del sig. Alessandro Taiella e la Soc. Virtus Favara, questo Tribunale si è già pronunciato con decisione pubblicata in data 3 gennaio 2017 C.U. n.217/20 TFT.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Samuel Limblici, questo Tribunale Federale Territoriale ritiene, disattendendo le conclusioni delle parti, che lo stesso deve essere dichiarato responsabile di quanto ascrittogli poiché, essendo ben consapevole di essere squalificato, ha accettato di giocare, non risultando comunque scriminata la condotta per il solo fatto di essere stato assicurato dal Sig. Taiella, e nonostante il

riconoscimento da parte dell'arbitro sia avvenuto in maniera del tutto sommaria (vedi dichiarazioni del D.d.G.) se non addirittura omesso. Per ciò che attiene alla sanzione, si deve tenere conto ai fini della quantificazione che trattasi di atleta di settore giovanile e che sulla sua scelta ha comunque influito il comportamento del proprio Presidente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a carico del calciatore Limblici Samuel la sanzione della squalifica per una gara.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANDREA VISALLI (Presidente dell'A.S.D. Real Ramet all'epoca dei fatti),

Sig. MICHELANGELO BELLAMACINA (Calciatore dell'A.S.D. Real Ramet all'epoca dei fatti)

La società A.S.D. REAL RAMET

La Procura Federale con nota 2845/1337 15-16/AA/ac del 21/09/2016 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

a) il sig. Andrea Visalli per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F., per non avere provveduto al regolare tesseramento del calciatore Michelangelo Bellamacina e per non avere sottoposto lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell'accertamento dell'idoneità sportiva; nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso della gara Calcio Furci - Real Ramet del 07/02/2016 campionato di 3^a Ctg Delegazione Provinciale di Messina. Infine della violazione dell'art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., perché svolgendo le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare in quanto non tesserato il calciatore Michelangelo Bellamacina, ha sottoscritto la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore di gara e consentendo così che il calciatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

b) il sig. Michelangelo Bellamacina (nato il 26/06/1972) per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'artt. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli disputato la gara Calcio Furci - Real Ramet del 07/02/2016 campionato 3^a categoria Delegazione Provinciale di Messina, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e privo di specifica copertura assicurativa;

c) la A.S.D. Real Ramet a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., Società alla quale appartenevano il sig. Andrea Visalli (Presidente e Dirigente accompagnatore ufficiale) e il sig. Michelangelo Bellamacina (calciatore) al momento della commissione dei fatti.

Le parti deferite, chiesto rinvio e regolarmente convocate all'udienza di rinvio del 15/11/2016, non si sono presentate, avendo peraltro il sig. Visalli rinunciato espressamente alla presenza, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro carico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Andrea Visalli l'inibizione di mesi 12 (dodici), al sig. Michelangelo Bellamacina la squalifica per 4 (quattro) gare ed alla soc. A.S.D. Real Ramet l'ammenda di € 1.000,00 oltre punti tre di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata sul C.U. n° 150/17 del 15/11/2016, ha dichiarato irricevibile il deferimento, come da recente giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale, ritenendo perentorio e quindi violato nel caso in specie il termine di trenta giorni cui all'art. 32ter comma 4 C.G.S.

All'esito del ricorso proposto dalla Procura Federale Interregionale, la Corte Federale d'Appello, IV collegio, ha annullato la decisione impugnata, rinviando il procedimento a questo Tribunale per l'esame del merito.

Le parti deferite, regolarmente convocate, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Andrea Visalli l'inibizione di mesi 12 (dodici), al sig. Michelangelo Bellamacina la squalifica per 6 gare ed alla A.S.D. Real Ramet l'ammenda di € 800,00 oltre un punto di penalizzazione.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti ed eseguiti i dovuti approfondimenti, ritiene che i deferiti siano responsabili dei fatti loro ascritti.

In particolare si evidenzia che il sig. Andrea Visalli con la nota inviata alla Procura Federale, e prodotta in atti, ha ammesso quanto contestatogli sia nella sua qualità di Presidente dell'A.S.D. Real Ramet sia per quanto attiene alla sua qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della società in occasione della gara Calcio Furci - Real Ramet del 07/02/2016, giustificando il mancato tempestivo tesseramento del proprio atleta solo ad un mero e colposo disguido amministrativo, non volendo violare in alcuna maniera i principi di lealtà, correttezza e probità.

Peraltro, il sig. Michelangelo Bellamacina non poteva non sapere che il suo tesseramento alla data del 07/02/2016 non si era ancora perfezionato.

Alla responsabilità dei deferiti, consegue la responsabilità dell'A.S.D. Real Ramet, che risponde sia titolo diretto per quanto commesso dal sig. Visalli quale Presidente, sia a titolo oggettivo per quanto commesso dal sig. Visalli nella sua ulteriore qualità di Dirigente Accompagnatore e sia per il suo calciatore sig. Bellamacina Michelangelo.

In ragione di quanto sopra alle parti deferite vanno inflitte le consequenziali sanzioni, così come da dispositivo, dovendo le stesse, a parere di questo Tribunale Federale Territoriale, contenersi nel minimo non risultando *aliunde* la volontà del sig. Andrea Visalli di voler violare, oltre al principio di osservanza delle norme federali, anche gli ulteriori principi di lealtà, correttezza e probità e tenendo altresì presente che la Società deferita risulta cessata dal 07/10/2016 (C.U. n° 86 in pari data).

P.Q.M.

Dispone infliggersi:

Al sig. Andrea Visalli mesi quattro di inibizione;

Al sig. Michelangelo Bellamacina la squalifica per due gare;

Alla A.S.D. Real Ramet, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. l'ammenda di € 100,00 (cento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

COLLEGIO 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Felice Crosta, nella riunione del giorno 24 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni:

Procedimento n. 30/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MARIANO GITTO (Presidente della A.S.D. REAL MERI');

A.S.D. REAL MERI'.

Campionato di 2^a categoria – Stagione sportiva 2015 / 2016

La Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5748/195 pf16-17 CS/MB/vg del 28 novembre 2016, il sig. MARIANO GITTO, quale Presidente della A.S.D. REAL MERI', per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato "*Juniors Nazionale o Regionale*" di tesserare e affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota è stata altresì deferita l'A.S.D. Real Meri, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

A sostegno delle proprie ragioni la Procura Federale ha prodotto: a) il foglio censimento della A.S.D. Real Meri, riguardante la domanda di iscrizione al campionato regionale di 2^a categoria s.s. 2015/2016 (in tale ambito dovendosi ritenere il presente deferimento) nella quale non risulta indicato alcun tecnico abilitato; b) le distinte delle gare del campionato di 2^a categoria s.s. 2015/2016 Real Meri/Rodi Milici del 03/04/2016, Real Meri / Ficarra del 06/03/2016 e Fondachelli/Real Meri del 07/02/2016, nelle quali per la Società deferita non era presente alcun tecnico abilitato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire deduzioni difensive e documenti a discolpa. All'udienza dibattimentale si è presentato il sig. Gitto, Presidente della società deferita, il quale ha ammesso gli addebiti contestati, precisando tuttavia di essere subentrato alla vecchia dirigenza all'inizio del campionato e di non sapere che avrebbe dovuto chiedere deroga per non usufruire di allenatore nella stagione sportiva indicata. Chiede, pertanto, il proscioglimento o l'applicazione del minimo della pena.

Il rappresentante della Procura Federale Interregionale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Mariano Gitto;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Real Meri.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle indicate gare del Campionato di 2^a categoria stagione sportiva 2015/2016 disputate dalla A.S.D. Real Meri, nelle distinte di gara non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, né alcuna indicazione in merito risulta dal foglio censimento allegato agli atti.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Mariano Gitto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività in oggetto.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale Interregionale, con applicazione delle relative sanzioni contenute nel minimo, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Mariano Gitto;

Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Real Merì.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24 gennaio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**